

SCHEDA

MATRIMONIO – PUBBLICAZIONI RESIDENTI ALL'ESTERO

CITTADINO ITALIANO RESIDENTE IN ITALIA CHE CONTRAE MATRIMONIO ALL'ESTERO, SECONDO LE FORME STABILITE DALLA LEGGE LOCALE, CON CITTADINO STRANIERO RESIDENTE ALL'ESTERO – SONO SEMPRE NECESSARIE LE PUBBLICAZIONI IN ITALIA, ANCHE QUANDO LO STATO ESTERO NON RICHIEDE ALCUN DOCUMENTO?

NORMATIVA

Codice Civile (art. 115)

Decreto Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 [artt. 50 - 53]

CIRCOLARI

SI

Min. Interno 11 luglio 2001 n. 9, in *Stato Civ.*, 2001, 610

Min. Interno, *Il regolamento dello stato civile: guida all'applicazione*, Rimini, 2005, 98

NO

Min. Interno 22 maggio 2008, n. 5

PARERI

SI

Min. Interno 3 gennaio 2005

Min. Interno 18 maggio 2007

NO

Cons. di Stato, I, 24 ottobre 2007, n. 3105

DOTTRINA	
SI	NO
<p>REDAZIONE, in <i>www. anusca.it</i> (quesito del 12 dicembre 2003)</p> <p>CALLIGARO, <i>Le pubblicazioni ed il matrimonio</i>, Convegno E-Dea Form, Montecatini Terme, 25-29 marzo 2003</p> <p>CALVIGIONI, <i>Matrimonio degli italiani all'estero: pubblicazione e trascrizione</i>, in <i>Stato Civ.</i>, 2004, 9 s.</p> <p>BERLOCO, <i>Matrimonio di cittadino italiano con straniera da contrarre all'estero</i>, in <i>Stato Civ.</i>, 2004, 660 s.</p> <p>SCALZINI, <i>Le formalità preliminari al matrimonio in Italia: le pubblicazioni di matrimonio e i documenti a tal fine necessari</i>, in <i>Serv. Dem.</i>, 2003, 1154</p> <p>VITALI, <i>Matrimonio del cittadino all'estero</i>, in <i>Serv. Dem.</i>, 2005, n. 1, 20</p> <p>PIGNATARO, in STANZIONE (cur.), <i>Il nuovo ordinamento dello stato civile</i>, Milano, 2001, 240</p> <p>BERLOCO, <i>Matrimonio all'estero – Le pubblicazioni di matrimonio di cittadino italiano</i>, in <i>Stato Civ.</i>, 2006, 885</p> <p>REDAZIONE, in <i>www. anusca.it</i> (quesito del 18 dicembre 2007)</p> <p>BERLOCO, <i>Manuale teorico pratico in materia demografica</i>, Sepel, Minerbio, 2007, 360 s.</p> <p>CALVIGIONI, <i>Matrimonio di italiani all'estero: la pubblicazione non si deve fare</i>, in <i>Anusca Newsletter</i> 9 giugno 2008, n. 11 (dando atto del contrario orientamento ministeriale)</p>	<p>REDAZIONE, <i>Le pubblicazioni ed il matrimonio. Spunti operativi</i>, in <i>www. semplicesemplice.it</i></p> <p>SCOLARO, <i>Il matrimonio all'estero del cittadino italiano e le formalità preliminari al matrimonio</i>, in <i>Serv. Dem.</i>, 2004, n. 11, 59 s.</p> <p>REDAZIONE, in <i>Serv. Dem.</i>, 2005, n. 4, 53</p> <p>PANOZZO, <i>Un primo confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127)</i>, in <i>Stato Civ.</i>, 2001, 911</p> <p>REDAZIONE, in <i>www. deaweb. org</i> (quesito del 1 maggio 2006)</p> <p>ARENA, <i>Il matrimonio all'estero del cittadino italiano e l'abrogazione del 2° comma dell'art. 115 del codice civile</i>, in <i>Stato civ.</i>, 2008, 164 ss.</p>

OSSERVAZIONI

Prima della circolare 5/2008 (e del parere del Consiglio di Stato, osservavamo:

“E’ da premettere che la problematica acquista *spessore* (soltanto) in relazione all’art. 134 c.c. [qualora si concordi, come la maggioranza della dottrina, sull’applicabilità della sanzione ai matrimoni celebrati all’estero (1); per l’importo della sanzione (e per gli aspetti operativi), si veda Min. Interno, *Il regolamento dello stato civile: guida all’applicazione*, Rimini, 2005, 99]; non si dubita, infatti, della validità del matrimonio contratto all’estero senza le pubblicazioni; e non si dubita neppure, per inciso, sull’abrogazione della norma, in relazione alla pubblicazione in Italia del cittadino italiano residente all’estero.

Ci sembra *debole* la motivazione addotta da dottrina autorevole [VITALI, *Matrimonio del cittadino all’estero*, in *Serv. Dem.*, 2005, n. 1, 20, ripreso, sul punto, da BERLOCO, *Matrimonio di cittadino italiano con straniera da contrarre all’estero*, in *Stato Civ.*, 2004, 661]: a parte il fatto che talune disposizioni (di quelle richiamate dall’abrogato comma 2 dell’art. 115) sono tuttora vigenti, crediamo che la norma abrogata, se conservata, avrebbe – indiscutibilmente – comportato il *rinvio* alla disciplina risultante dal combinato disposto della normazione codicistica e del nuovo ordinamento dello stato civile.

Non crediamo sia *dirimente* la circolare del Ministero dell’Interno 11 luglio 2001 n. 9, in *Stato Civ.*, 2001, 610, nella parte in cui precisa che “le pubblicazioni dovranno essere effettuate nei Comuni italiani nei quali i nubendi risiedono, anche se il matrimonio è celebrato all’estero”: il *passo* si può interpretare con riferimento al matrimonio consolare. Dobbiamo prendere atto, peraltro, del *chiarimento*, operato dallo stesso Ministero nella pubblicazione *Il regolamento dello stato civile: guida all’applicazione*, Rimini, 2005, 98 : in questa sede l’orientamento è inequivoco.

Per parte nostra, crediamo ancora che la finalità dell’abrogazione risieda proprio nella volontà di *sottrarre* alla sanzione contemplata dall’art. 134 c.c. chi contrae matrimonio all’estero senza l’esecuzione delle pubblicazioni in Italia.

Per inciso, se si sostiene la tesi dell’obbligatorietà delle pubblicazioni in Italia da parte del cittadino italiano residente in Italia che contrae matrimonio all’estero davanti all’autorità straniera, le stesse motivazioni a supporto [vedi, ad es., BERLOCO, *Matrimonio di cittadino italiano con straniera da contrarre all’estero*, in *Stato Civ.*, 2004, 660 s.] valgono anche per l’obbligo della pubblicazione al consolato italiano, qualora il cittadino italiano risieda all’estero; con la conseguenza che, quanto meno nell’ipotesi di trascrizione dell’atto di matrimonio inoltrato – direttamente – dagli sposi (cioè senza l’intervento del Consolato), l’USC competente a trascrivere l’atto di matrimonio dovrebbe: a) accertare l’avvenuta pubblicazione al Consolato; b) in caso di riscontro negativo, procedere all’informativa *ex art. 134 c.c.*”.

Com’è noto, la problematica è stata – recentemente – affrontata:

A) dal Consiglio di Stato, nel parere della Sez. I 24 ottobre 2007, n. 3105 (risulta ined.); di fronte alle opposte prospettazioni del Ministero degli Affari Esteri (favorevole all’abrogazione) e del Ministero dell’Interno (di opposto avviso), il Collegio osserva: a) “...l’assunto e le sottostanti pur comprensibili preoccupazioni del Ministero dell’Interno incontrano ... un ostacolo insuperabile nel fatto che la pubblicazione del matrimonio del cittadino all’estero era stabilita dall’art. 115, comma 2, cod. civ. e tale disposizione è stata abrogata in modo esplicito e integrale dall’art. 110, comma 3, del citato d.P.R. n. 396/2000”; b) “l’abrogazione ... si allinea con il disposto dell’art. 16 dello stesso d.P.R., che consente ai cittadini italiani di celebrare il matrimonio all’estero innanzi

all'autorità locale "secondo le leggi del luogo", e, in tal caso, pone a loro carico la sola formalità di trasmettere una copia dell'atto all'autorità diplomatica o consolare"; c) "pertanto, sussistono concordanti ragioni di ordine testuale e sistematico per ritenere che, dopo l'entrata in vigore del citato d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, l'obbligo di rendere pubblica in via preventiva la volontà dei nubendi di unirsi in matrimonio all'estero innanzi ad una autorità locale sussiste se è previsto dalle "leggi del luogo" della celebrazione, alle quali, in caso affermativo, occorre anche riferirsi per accertare le modalità con le quali deve essere adempiuto, ovvero se è previsto da accordi internazionali o da norme speciali";

B) dal Ministero dell'Interno, nella circolare 22 maggio 2008, n. 5; nella scia dell'interpretazione recepita dall'organo consultivo, l'autorità amministrativa ha precisato che, "in caso di matrimonio da celebrare all'estero da parte di un cittadino italiano innanzi alle autorità di tale Paese, deve ritenersi che non vi sia alcun obbligo di procedere alle pubblicazioni di matrimonio in Italia, a meno che la legge straniera non richieda anch'essa tali pubblicazioni".

(1) secondo parte della dottrina, l'art. 134 c.c. si applica ai – soli – matrimoni celebrati in Italia [cfr. REDAZIONE, in *www.anusca.it* (quesito del 2 marzo 2003); ma in senso contrario REDAZIONE, in *www.anusca.it* (quesito del 29 febbraio 2004); BERLOCO, *Matrimonio di cittadino italiano con straniera da contrarre all'estero*, in *Stato Civ.*, 2004, 661]. Sicuramente non coinvolge l'USC che trascrive il matrimonio contratto all'estero, mentre si può convenire sul fatto che si applichi agli sposi che contraggono matrimonio all'estero [cfr. BERLOCO, *Manuale teorico pratico in materia demografica*, Sepel, Minerbio, 2007, 361]

Scheda a cura di: Rober Panozzo

autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della popolazione, diritto di famiglia e immigrazione
15/09/2008